COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XX.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 GIUGNO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 211

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

BONOMI ed altri: Coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera (878) e CATTANI ed altri: « Norme per la coltivazione e cessione della barbabietola all'industria saccarifera ». (910) 211

PRESIDENTE 211, 216, 219, 221, 222, 223, 224

MICELI . . 212, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224

TRUZZI, *Relatore* . 212, 213, 214, 216, 219, 221, 222, 223, 225

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . 213, 214, 216, 221, 222, 223

CATTANI . . . 213, 216, 217, 222, 224, 225

GRIFONE . . . 213, 214, 216, 217, 219, 224

AIMI 217, 219

BIGNARDI 218

Sull'ordine dei lavori:

MAGNO MICHELE 226

PRESIDENTE 226

Votazione segreta:

PRESIDENTE 226

La seduta comincia alle 9,45.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bonomi è sostituito per la seduta odierna, dal deputato Zugno.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zucchiera (878) e dei deputati Cattani ed altri: Norme per la coltivazione e cessione della barbabietola all'industria saccarifera (910).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge, d'iniziativa rispettivamente dei deputati Bonomi ed altri: « Coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera (878) e Cattani ed altri: « Norme per la coltivazione e la cessione della barbabietola all'industria saccarifera » (910).

Nella precedente seduta del 10 giugno è stato approvato, come si ricorderà, l'articolo 1 della proposta di legge Bonomi, scelta come testo base ed è stato iniziato l'esame dell'articolo 2. Do ora nuovamente lettura dell'articolo 2 della proposta di legge Bonomi nella nuova formulazione predisposta dal relatore Truzzi:

« Il prezzo di cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera è stabilito, entro il 31 gennaio di ogni anno, per la campagna successiva, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, con le modalità

previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, avuto riguardo delle altre clausole contrattuali determinate ai sensi del successivo articolo.

Il prezzo come sopra fissato deve intendersi a tutti gli effetti prezzo fermo.

Il prezzo stesso è di diritto inserito nei singoli contratti e l'interessato può ripetere la differenza anche dopo il pagamento ».

Rammento anche agli onorevoli colleghi che a questo articolo risultano proposti i tre seguenti emendamenti:

« *Dopo le parole*: 15 settembre 1947, n. 896, *aggiungere le parole*: con riferimento alla resa reale ».

CATTANI.

« *Al primo comma aggiungere le parole:* e dell'effettivo contenuto in zucchero delle bietole ».

MICELI.

« *Alle parole*: prezzo fermo, *sostituire le parole*: prezzo minimo ».

CATTANI.

Già la scorsa volta ci siamo soffermati sui problemi della « resa reale » e dell'effettivo contenuto in zucchero delle bietole. E data la divergenza di opinioni in proposito convenimmo sulla opportunità di aggiornare la discussione. Sarebbe opportuno a mio avviso, che i presentatori degli emendamenti procedessero ad illustrarli.

MICELI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a nostro parere le posizioni sono ormai chiare. La questione del contenuto in zucchero delle bietole, collegata con la questione della « resa reale » è già stata da noi ampiamente illustrata. D'altra parte in pratica – e questo lo ha detto lo stesso onorevole Sottosegretario di Stato, indirettamente, dando lettura della nota tabella – questo criterio viene già applicato, sia pure entro certi limiti, dallo stesso Comitato interministeriale dei prezzi. Quindi non si tratta qui di alcuna radicale innovazione! Si tratta soltanto di dare a tutti gli interessati una norma precisa come indicazione. Difatti di indicazione si tratta, in realtà, in quanto il tener conto della resa e del contenuto non significa affatto fissare un principio assoluto, ma solo tenere conto di determinati nuovi elementi.

Io credo che l'onorevole Sottosegretario e l'onorevole relatore, contrapponendo le loro argomentazioni in proposito abbiano soltanto lanciato una specie di sofisma che ha, forse, impressionato un po' tutti quanti, ma che poi, riflettendoci sopra, cade da sé. Essi dicono, infatti: può darsi che la resa maggiore sia dovuta al perfezionamento tecnico o alla eventuale introduzione anche di nuovi criteri di carattere industriale nel ciclo della produzione; non è quindi giusto che il maggior profitto che ne deriva vada soltanto a vantaggio dei bieticoltori. Già, ma perché l'industria possa estrarre una maggiore quantità di zucchero occorre che questa maggiore percentuale esista nelle bietole. D'altra parte, se l'industriale ritrae una maggior quantità di zucchero dalle bietole poi lo vende e se lo fa pagare; non è giusto quindi, che di questo profitto non vada parte ai bieticoltori.

E poi s'impone un'altra riflessione che è la seguente: se omettessimo questo riferimento e il Comitato interministeriale dei prezzi, poi, non tenesse conto di questo criterio che accadrebbe? Si verificherebbe in definitiva che, non avendo la maggiore estrazione di zucchero dalle bietole un corrispettivo pagamento, ciò porterebbe sicuramente ad un ulteriore restringimento delle superfici di terreno coltivate a barbabietola. Questo perché noi forzeremmo; proprio dando gratis la materia prima all'industriale, un'estrazione integrale dello zucchero e ciò non potrebbe che riflettersi negativamente sul settore agricolo, traducendosi, ripeto, in una sicura diminuzione dell'estensione delle aree coltivate a barbabietola.

Pertanto, senza ostinarci su una formula rigida, noi crediamo sia veramente indispensabile introdurre in questa legge, come criterio da fornire al Comitato interministeriale dei prezzi, questo principio, peraltro ispirato ad obiettività, da noi suggerito.

D'altra parte la preoccupazione che questa introduzione sia incostituzionale è già stata smentita e sufficientemente controbattuta dall'onorevole Cattani quando ha detto: voi non vi preoccupate affatto di essere tacciati di incostituzionalità quando di un prezzo stabilito dal Comitato interministeriale dei prezzi volete farne una clausola obbligatoria. Cioè dite: il prezzo è fermo, e poi non volete indicare le norme di massima al Comitato stesso per l'elaborazione del prezzo.

Per questo noi insistiamo affinché il criterio da adottarsi sia questo da noi suggerito.

TRUZZI, *Relatore*. Ho già avuto occasione di spiegare i motivi per i quali sono contrario ad inserire un principio del genere nel provvedimento. Invito piuttosto tutti i colleghi a riflettere sul fatto che con l'approvazione di questa legge i bieticoltori faranno un notevole passo verso il consolidamento e il potenziamento della loro coltivazione, coprendosi dalle

alee di mercato sulla base di una confortante stabilità del prezzo. Sono d'accordo che non si è raggiunta la perfezione ma l'arte di accontentarsi in questo caso è certo il miglior partito da prendere in difesa dei bieticoltori.

D'altro canto, bisogna riflettere che per applicare il sistema che alcuni colleghi di parte comunista e socialista hanno proposto, bisognerebbe prevedere per conseguenza tutta una complessa modificazione dell'attuale impostazione. Non basta semplicemente enunciare un principio. Se il principio enunciato lo si vuole veramente tradurre in realtà, occorre procedere ad una revisione conseguente di tutte le strutture e ciò allo stato delle cose è impossibile. Non tanto per quanto riguarda la questione di una eventuale impugnazione della legge, ma per un motivo sostanziale e di fondo, e cioè perché il C.I.P. sarebbe vincolato dalla norma ad accertamenti che, se pure sono possibili in teoria, in pratica sono da considerarsi assolutamente impossibili.

L'introduzione di siffatto principio non potrebbe tradursi nella realtà, se non con un aumento notevole degli ostacoli che si frapporrebbero all'applicazione della legge. Non basta fare una enunciazione di principio chiedendo la resa reale; occorre avere gli strumenti adatti, altrimenti si cade in una macchinosità e in una farraggine che ben lungi dall'attuare quel principio di giustizia cui la enunciazione si ispira, renderebbero inoperante la legge stessa. Pertanto prego vivamente i colleghi di non insistere nella loro proposta, anche perché questo provvedimento è molto atteso dai bieticoltori.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Ho già illustrato ieri il procedimento seguito dal C.I.P. per determinare i prezzi e per determinare nei rapporti dei bieticoltori e degli industriali saccariferi la producibilità in resa della bietola in ordine alle singole partite conferite agli zuccherifici.

Vorrei sapere dagli onorevoli colleghi in che modo essi inseriscano ora questo concetto di resa reale nel procedimento attuale, tutto fondato su un sistema convenzionale. Non basta introdurre un nuovo criterio; esso deve essere reso applicabile. Avete sempre parlato del concetto di resa reale ma non avete mai specificato come essa deve essere rilevata.

MICELI. Basta leggere la proposta Cattani!

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Ma non basta dire che il C.I.P. fissa i prezzi tenuto conto della resa reale; occorre sapere come, con l'attuale sistema, sia possibile applicare questo criterio.

CATTANI. Non sono in grado di fornire dettagli tecnici. Però so bene che negli altri paesi produttori di barbabietole il prezzo viene fissato sulla base della resa reale, e non già sulla base di un sistema convenzionale come in Italia. Il problema può essere lasciato allo studio degli organi tecnici del C.I.P. che ha o dovrebbe avere gli strumenti di ricerca adatti. L'importante è che le bietole siano pagate secondo il loro valore, specie di fronte ai guadagni sempre crescenti della controparte. Si dice che le tabelle saranno ritoccate: ma ciò non ci può sodisfare in quanto i ritocchi vengono apportati sempre su una base convenzionale. Però il fatto che anche nel passato mutamenti alla tabella di resa convenzionale del C.I.P. siano stati apportati significa che essa non è sacra e inviolabile. Quindi secondo noi il sistema può e deve essere cambiato: non più seguendo un criterio convenzionale ma seguendo il criterio della resa reale, applicato attraverso accertamenti della Guardia di finanza e tenendo conto del grado densimetrico delle singole partite.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. L'accertamento effettuato dalla Guardia di finanza sulla resa reale dovrebbe servire per determinare il successivo prezzo C.I.P. o per distribuire, a conguaglio, delle somme ai conferenti di una data annata?

CATTANI. Per il successivo prezzo C.I.P.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il che vuol dire che l'accertamento di un anno serve per determinare il prezzo dell'anno successivo.

CATTANI. In sostanza, ciò che interessa è l'affermazione del principio della resa reale da cui siamo partiti in questa discussione. Concetto già accettato dal Ministero della agricoltura quando presentammo a suo tempo un ordine del giorno a questo riguardo. Da questo punto non possiamo assolutamente recedere. Noi, come abbiamo già più volte dichiarato, non siamo contrari all'approvazione della legge e anzi faremo di tutto perché essa venga approvata al più presto, però, ripeto questo è un principio dal quale non possiamo assolutamente recedere.

GRIFONE. L'onorevole Truzzi, relatore, sa benissimo (anche perché è stato sostenuto nel giornale della sua organizzazione) che la richiesta secondo cui le bietole devono essere pagate in base all'effettivo contenuto zucchero è stata fatta anche dalla Confederazione dei coltivatori diretti.

TRUZZI, *Relatore*. Ma nessuno si scandalizza di questa richiesta. Si tratta solo di considerare certe difficoltà obiettive di carattere tecnico.

GRIFONE. Nessuna obiezione di carattere tecnico è stata fatta allora né poi. Il collega Cattani ha citato un articolo pubblicato alcuni giorni fa proprio dal *Popolo* in cui si affermava che non esistono difficoltà tecniche di sorta: una volta accertata la quantità di zucchero prodotta in uno stabilimento, in base all'accertamento densimetrico di ciascuna partita, è possibile distribuire l'intero ricavato a ciascun conferente.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Ella, onorevole Grifone, ci parla adesso di una questione diversa da quella sollevata dall'onorevole Cattani. L'onorevole Cattani ha parlato di resa reale ai fini della determinazione del prezzo dello zucchero da parte del C.I.P. per la successiva campagna. Ella, invece, onorevole Grifone, si è riferita alla resa reale nel senso di applicare questo criterio all'annata in cui si produce lo zucchero perché sia pagato al conferente un prezzo corrispondente al contenuto zuccherino della bietola da lui conferita.

GRIFONE. Io voglio dire intanto che queste difficoltà tecniche non esistono; altrimenti bisognerebbe supporre che quando l'onorevole Truzzi e tutti gli altri chiedevano l'applicazione dell'effettiva resa reale chiedevano una cosa impossibile; e questo non è credibile. Ad ogni modo, anche se ci fossero differenze tra la nostra proposta e quella del collega Cattani, preferiamo non formalizzarci e lasciare liberi il Governo e la Commissione di accogliere una o l'altra delle due proposte.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Adesso, comunque, si è chiarito che la posizione dell'onorevole Cattani e quella degli onorevoli Grifone e Miceli sono posizioni differenti.

Se la Commissione lo consente, cercherò di dimostrare che entrambe le posizioni sono insostenibili. Secondo il punto di vista dell'onorevole Cattani si dovrebbe procedere al rilevamento dei dati relativi alla produzione di zucchero della campagna di un determinato anno e, tenendo conto di questi dati, determinare il prezzo per la campagna successiva. Ora, la resa reale, come tutti sanno, dipende da una serie di fattori tra cui, non ultimo, l'alternarsi delle vicende stagionali. Non vedo perciò come i dati di un anno possano essere acquisiti come definitivi per stabilire i prezzi dell'anno successivo.

MICELI. Ma ella sta falsando il concetto di resa reale: la resa reale è un moltiplicatore rilevato dalla densità zuccherina delle bietole in rapporto alla determinazione del prezzo da pagare per le bietole medesime.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Le sue parole, onorevole Miceli, sono scoraggianti, perché mi dimostrano che ieri ho parlato a vuoto quando mi sono sforzato di illustrare il modo con cui viene effettuato il calcolo della resa.

MICELI. Ma come? La resa è in relazione al grado polarimetrico da rilevare con l'apposito densimetro e l'onorevole Cattani ha espresso un concetto esatto. Ella, adesso, a furia di sottilizzare finisce per fargli dire cose inesatte sì, ma che egli non ha detto.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ritengo inutile replicare: se le parole hanno un significato, credo di aver esposto il motivo per cui la proposta Cattani è inaccettabile.

Per quanto riguarda la proposta Grifone, debbo dire subito che si tratta di una proposta praticamente inattuabile. Anche quando fosse possibile determinare, alla fine di ogni campagna di produzione, la resa reale in zucchero, l'attribuzione ai singoli conferenti e alle singole partite dovrà avvenire, per forza di cose, in base a schemi convenzionali. Tale inconveniente potrebbe essere eliminato solo se all'atto del conferimento di ciascuna partita di bietole fosse possibile rilevare, con il grado polarimetrico, anche l'effettiva resa in zucchero, il che non è possibile.

In base agli studi e alle esperienze fatte in materia da valorosi tecnici e studiosi, si è concluso, nel passato, che un simile accertamento è in pratica impossibile. Ho qui con me, del resto, i dati che tutti possono controllare in quanto sono desunti da una pubblicazione sulla storia della bieticoltura italiana improntata al più rigoroso criterio scientifico.

Ecco quanto vi si afferma: nel 1923, poiché esisteva una indeterminatezza ancora maggiore di quella attuale nella valutazione del prezzo delle bietole, gli agricoltori credettero opportuno di esigere l'applicazione di un sistema che garantisse il pagamento di detto prezzo in base alla resa reale. Ma quando si accinsero a suddividere, su scala nazionale, il ricavo complessivo tra le singole partite conferite ai vari zuccherifici, si trovarono di fronte a così gravi difficoltà che dovettero rinunciare a quel sistema.

Infatti, oltre agli inconvenienti della ripartizione fra migliaia di bieticoltori dell'accennato ricavo complessivo, si dovette ricorrere a

calcoli puramente teorici onde rapportare, per le fabbriche che, unitamente allo zucchero, attendevano ad altre lavorazoini (melassi, polpe zuccherate, acido lattico, osmosi, ecc.), i vari prodotti a zucchero cristallino. Inoltre, il differente stato di conservazione delle bietole conferite rese indispensabile effettuare ulteriori calcoli per il computo degli scarti, dei rendimenti, così via. I bieticoltori ebbero tante e tali controversie che l'anno successivo (1924) proposero, ed ottennero, un sistema diverso che si limitasse a tener conto di un complesso di elementi di valutazione più semplici e spediti e che meglio tutelasse gli interessi dei bieticoltori.

A parte questa indagine che ho voluto compiere per chiarire a me stesso e alla Commissione gli effettivi termini del problema, ho fatto approntare un prospetto circa le variazioni intervenute nelle percentuali di resa, a partire dal 1926 al 1959. Nel 1926, si calcolava, indipendentemente dall'effettivo contenuto in saccarosio delle bietole, che occorressero 14 chili di saccarosio per ottenere 10 chili di zucchero; si calcolava cioè una resa fissa di chilogrammi 0,7143 di zucchero per ogni chilo di saccarosio. In quell'epoca gli industriali per ogni quintale di bietole davano 35 chili di polpa. Questo sistema venne seguito per tre anni, fino al 1929, anno in cui venne introdotto il concetto della resa in zucchero delle bietole nella determinazione del prezzo per grado polarimetrico, ferma restando la concessione di 35 chili di polpa per ogni quintale di bietola.

Nel 1938, la primitiva tabella convenzionale delle percentuali di resa in zucchero subì un primo miglioramento e venne rapportata ad un parametro base di 10/13,80 (anziché di 10/14) con aumenti di 1/1000 ogni decimo in più di polarizzazione e le polpe di spettanza agricola portate da 35 a 40 chili per quintale di bietole.

Nel dopoguerra, sempre in relazione agli intervenuti miglioramenti produttivi, il parametro base è gradualmente passato da 10/13,80 a 10/13,60 – vale a dire da una resa base di 0,7246 a una di 0,7353 – e 55 chili di polpe per quintale di bietole, per arrivare, con il provvedimento C.I.P. di quest'anno a 10/13,20, pari a chilogrammi 0,7576 di zucchero per ogni chilo di saccarosio.

Qual'è il rapporto tra l'attuale situazione e quella preesistente? Ho qui due tabelle: una che si riferisce a prima della entrata in vigore del provvedimento C.I.P. n. 796 e una che si riferisce a dopo.

Con la tabella che si riferisce al periodo precedente abbiamo un dato di partenza: 13,60 per cento di polarizzazione, corrispondente ad una percentuale di resa di 0,7353; il che significa che per produrre 100 chili di zucchero occorrono 136 chilogrammi di saccarosio nelle bietole. La determinazione del prezzo a grado, come ho già avuto modo di accennare, si ottiene moltiplicando la quota di lire 73,71, dovuta ai bieticoltori per ogni chilo di zucchero prodotto, per la percentuale di resa corrispondente alla polarizzazione media generale accertata nelle singole campagne. Ad esempio, per una polarizzazione 16 il prezzo a grado sarà uguale a lire 73,71 × 0,7593 = lire 55,97.

Invece, con la nuova tabella, di cui ho parlato poco fa, si parte dal concetto che per produrre 100 chili di zucchero sono sufficienti 132 chili di saccarosio; viene cioè fatto riferimento ad una resa base più vantaggiosa per l'agricoltore. Per cui moltiplicando la stessa quota di spettanza agricola di lire 73,71 per la nuova resa percentuale corrispondente alla stessa polarizzazione 16, il prezzo a grado risulterà di lire 73,71 × resa 0,7856 = lire 57,91. Così, mentre prima per le bietole aventi una polarizzazione base di lire 13,60 il prezzo a grado era di lire 54,19, con la nuova tabella si avrà, per le stesse bietole, un prezzo di lire 56,14.

A parte il fatto che l'andamento delle rese, dal 1926 al 1959, è stato sempre in aumento (tranne alcuni periodi della guerra), ho voluto illustrare questi dati per dimostrare come oggi, con il nuovo provvedimento del C.I.P. e cioè con un'analisi più accurata delle rese verificatesi nei precedenti anni, si è pervenuti ad una modificazione della tabella convenzionale che si avvicina notevolmente al concetto di resa reale. E nulla esclude che negli anni successivi possano essere fatte ulteriori variazioni, parallelamente ai miglioramenti tecnici e produttivi.

Ad ogni modo, questo è il sistema attualmente seguito per la determinazione del prezzo a grado, cui si è pervenuti dopo anni di studi e di esperienze da parte delle categorie interessate. È un sistema che può certo essere discusso, ma, in ogni caso, accettandolo se ne debbono trarre tutte le conseguenze. Per una diversa regolamentazione della materia è necessario proporre anche un sistema diverso. Altrimenti affermeremmo un principio che non potrà essere applicato.

Di fronte a questa situazione che mi illudo di avere spiegato con sufficiente chiarezza...

MICELI. Mi meraviglia il tentativo di ciurlare nel manico con questa Commissione. Ella ha sostenuto, onorevole sottosegretario, che le richieste che sono state fatte da studiosi e da organizzazioni sindacali sono inconsistenti e impossibili e a documentare questa affermazione ci porta delle tabelle... Ella non ha stima di un minimo della nostra intelligenza.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Rispondere a questa maniera non è un argomento. Ho svolto un ragionamento dal quale Ella può dissentire ma con altri argomenti e non dicendo che ho solo tentato a ciurlare nel manico. Sono state fatte due proposte: una dell'onorevole Cattani e l'altra dell'onorevole Grifone. Mi sono illuso di aver dimostrato che entrambe le proposte non si conciliano con l'attuale sistema di calcolo e di pagamento del prezzo delle bietole e che per applicare l'una o l'altra delle proposte era necessario modificare tutto il sistema attuale. Ella non ha controbattuto il mio ragionamento...

CATTANI. Ella, onorevole Sedati, ha svolto una brillante dimostrazione ma per dimostrare una cosa che già sapevamo e cioè che con questo sistema non è possibile accertare la resa reale. E poiché noi sosteniamo, invece, la necessità di giungere alla determinazione della resa reale, la invitiamo, appunto, a trovare il sistema adatto. E se da parte vostra si insiste nel non volere accettare il nostro punto di vista allora forse ogni ulteriore discussione è inutile e la cosa migliore consisterebbe nel passare ai voti affinché ognuno si assuma le proprie responsabilità.

GRIFONE. Quello che ha detto l'onorevole sottosegretario è senza dubbio interessante, in quanto ha spiegato il modo come si giunge alla determinazione del prezzo delle bietole e come esso prezzo, in questi ultimi anni, sia stato migliorato rispetto al passato. Però, rimane sempre il fatto che la determinazione del prezzo è attualmente forfaitaria e tale da favorire gli industriali. *Il Coltivatore*, organo della Confederazione dei coltivatori diretti, afferma che con questo sistema gli industriali in otto anni hanno avuto un super utile di 20 miliardi di lire. Questo è quello che scrivono l'onorevole Truzzi e i suoi amici.

TRUZZI, *Relatore*. Non l'ho scritto io, ma non nego che gli industriali abbiano percepito dei super utili. Mi sembra però che stiamo scivolando in una polemica piuttosto sterile.

GRIFONE. Vorrei allora che l'onorevole Truzzi mi spiegasse cosa chiedevano lui e i suoi amici quando si battevano per il principio della resa reale. Una cosa diversa da quella che chiediamo noi?

TRUZZI, *Relatore*. È vero che noi abbiamo denunciato l'attuale sistema perché non perfetto. Ma io dico che con l'approvazione di questo provvedimento viene realizzato un effettivo miglioramento in favore dei bieticoltori. E poiché non è possibile usare un altro sistema, accontentiamoci di questo che già rappresenta qualche vantaggio e che contiene in sé il principio di un avvicinamento sempre maggiore verso un criterio di equità assoluta o quasi.

CATTANI. Qui sta il punto: per noi invece il sistema non è stato affatto migliorato, semplicemente si sono ritoccate le tabelle. E io dico che se anche a furia di ritoccare le tabelle si giungesse ad un compenso superiore alla resa reale sarebbe sì una bella cosa, ma non risponderebbe comunque ad un principio di giustizia.

PRESIDENTE. Se si dovesse pervenire all'adozione dei criteri indicati dagli onorevoli Miceli e Cattani, il prezzo unitario dovrebbe essere diverso da fabbrica a fabbrica, cosa che, naturalmente, non è possibile ammettere. Secondo me ci si trova di fronte qui a difficoltà di carattere pratico molto grosse. Confesso che provo una grande perplessità nei riguardi di questo criterio della resa reale. Esso infatti implica l'interferenza di una categoria economica nell'ambito d'azione di un'altra categoria economica; ed è da notare che queste due categorie non sono fra loro in un rapporto societario ma solo in un rapporto di compra-vendita o similare.

GRIFONE. Ma una delle due categorie, quella degli industriali zuccherieri, è sotto accusa!

PRESIDENTE. Non posso e non voglio accettare questa affermazione.

C'è comunque, dicevo, un'interferenza portata fino alle estreme conseguenze, nel rapporto economico in questione, che, si badi bene, lo ripeto, non è rapporto di società, ma di compra-vendita. Perché, se si trattasse di un rapporto di società lo si capirebbe più facilmente; ma qui gli agricoltori cedono il loro prodotto agli industriali, i quali poi, nel loro esercizio industriale, utilizzano questo prodotto, ed alienano il prodotto così trasformato. Ora, andare ad interferire in questo sistema è cosa che veramente mi rende perplesso.

Praticamente che cosa si è procurato di fare? Lasciando indipendenza per le singole attività; agricola e industriale, si è cercato di avvicinare per quanto possibile i risultati.

Mi pare che questo sia il sistema che dal 1917, salvo l'interruzione del 1923, si è realizzato. Su questo sistema si è operato. Specialmente le ultime risultanze del Comitato interministeriale dei prezzi mi pare che veramente diano un grosso vantaggio ai bieticoltori.

Quando noi stabiliamo che il prezzo sia fermo (il che è importante perché evita la possibilità di fare ricatti sulla validità di questo prezzo da parte di una categoria nei confronti dell'altra) e quando diciamo che questo prezzo viene inserito di diritto nei singoli contratti, lasciamo poi al Comitato interministeriale dei prezzi di agire come meglio ritiene. Tra l'altro, questo Comitato non agisce in maniera autoritaria; c'è sempre la possibilità di discussione e si arriva sempre ad un approfondimento e, conseguentemente, ad un miglioramento della situazione.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, mi sembra che non ci convenga entrare in una strada nella quale, veramente, troveremmo grosse difficoltà; e mi sembra che la posizione assunta dall'onorevole relatore, che credo sia fatta propria dal Governo, risponda convenientemente agli interessi della categoria.

AIMI. Desidero solo affermare da parte mia che, da un punto di vista strettamente teorico, concettuale, sono del parere che si dovrebbe poter arrivare ad un mutamento del sistema. Vale a dire che, in linea teorica, l'impostazione che è stata qui data al problema degli onorevoli colleghi dell'opposizione ha una sua consistenza. Io sono perfettamente persuaso oggi, come lo ero ieri, che nella valutazione di questo principio della resa reale sia esatto dire che si deve tener conto di un certo margine che permetta lo sviluppo degli impianti. E qui io non faccio che ripetere quanto è stato detto dall'opposizione circa lo zucchero estratto dalla melassa. Ma, fermo restando il concetto marginale di una certa àlea che deve essere lasciata in favore degli industriali per l'impianto, credo si debba arrivare all'introduzione del principio della resa reale. Perché è vero tutto quanto ha detto poc'anzi l'onorevole presidente, ma è altresì vero che si tratta, nel caso nostro, di un'industria per la quale il prezzo del prodotto non deriva dall'attività industriale in oggetto, ma deriva da una autorità dello Stato che lo fissa in modo autonomo. Posta la questione della resa in questi termini, rimane acquisito che per arrivare all'attuazione del principio della resa reale non basta tuttavia enunciare il principio, come fanno i colleghi dell'opposizione. Giustamente ha osservato l'onorevole Sottosegretario di Stato che bisognerebbe allora pensare per l'avvenire a stabilire tutto un sistema nuovo che sostituisca il sistema vecchio!

MICELI. Per legge, quindi?

AIMI. Bisogna sostituire tutto un sistema perché c'è il pericolo gravisismo che noi si faccia una legge che poi diventi praticamente inapplicabile o che si ritorca in danno dei coltivatori.

Ma, prima di fare una legge, bisogna anche sapere dove si va a finire, altrimenti si rischia di dettare una norma semplicemente teorica che non potrà essere resa concretamente operante.

Ho voluto fare queste considerazioni perché, personalmente, non sarei contrario a che l'opposizione o qualche altro settore, dopo aver studiato accuratamente la questione, provasse a presentare una proposta di legge al riguardo. Ma, non si può certo costringere la Commissione ad affermare un principio di questa specie se prima non si sa che cosa accade approvandolo.

Ciò che ha reso aspro questo problema è stata la natura particolare del settore interessato. Un super profitto industriale – si è detto – a danno dell'agricoltura! Ora, questo superprofitto è stato in parte eliminato. Non in tutto, ma in parte. Ed è forse bene che sia stato eliminato solo in parte, perché altrimenti agiremmo contro i progressi idustriali, contro l'ammodernamento, ecc. Ora dicevo, per quest'anno abbiamo raggiunto un certo risultato. I coltivatori stessi sono d'accordo su questo perché hanno conseguito un reale miglioramento. Perché perdere qui del tempo quindi per impostare soluzioni teoricamente più radicali?

GRIFONE. Perché teoricamente soltanto? Allora anche voi quando affermavate certi principî facevate soltanto della teoria?!

AIMI. Siccome abbiamo ora la possibilità, con una legge, di far diventare operanti i provvedimenti del C.I.P. tanto attesi, io credo che se vogliamo fare veramente gli interessi reali dei bieticoltori dobbiamo approvare la legge in questo modo, rimanendo aperta la possibilità di modificare successivamente il sistema attuale!

CATTANI. La cosa migliore in poltica è quella di arrivare al concreto nelle determinazioni.

AIMI. Ma, qui si tratta di leggi economiche, non di politica!

CATTANI. E però le leggi economiche sono sempre anche politiche! È evidente che l'economia è politica e viceversa. Noi qui non siamo una commissione del Ministero dell'agricoltura; siamo una commissione parla-

menare. Quindi bisogna far corrispondere il principio della pratica. Voi qui dite che avete per fermo il nostro principio: pagare secondo la resa reale e però aggiungete subito: non siamo riusciti a prospettare tecnicamente la soluzione: proponetela voi! Faccio osservare che noi, con i nostri modesti mezzi a disposizione, abbiamo proposto la soluzione di ieri all'articolo 2 della nostra proposta di legge. Perché dunque voi, con la vostra proposta di legge Bonomi, ed ora con il nuovo testo Truzzi, non fate altrettanto? Perché non proponete un qualche criterio pratico? Non lo fate non già per ragioni economiche ma solo per quelle considerazioni cui mi sono già riferito e che sono considerazioni di governo, di contemperamento di esigenze politiche.

A questo punto la sola cosa possibile è di votare questo articolo 2 della proposta Bonomi-Truzzi. Noi peraltro manteniamo fermo il nostro emendamento che chiede la presa in considerazione della resa reale.

BIGNARDI. In sostanza, questa polemica nasce dalla seguente situazione di fatto: gli agricoltori dicono: noi vendiamo la materia prima che produce lo zucchero, quindi chiediamo di essere pagati in relazione allo zucchero che si trova in questa materia prima; gli industriali, invece dicono: voi ci vendete barbabietole, lo zucchero è il frutto di un determinato processo di lavorazione, di trasformazione industriale. Tra questi due punti di vista estremi s'inserisce naturalmente una via di mezzo. Io non voglio qui affrontare il problema della legittimità di questa o quella tesi. Si tratta di quei casi in cui la ragione non sta mai da una parte soltanto. I produttori agricoli della mia provincia, ad esempio, so che non intendono assolutamente rinunciare al principio che ritengono essere quello giusto.

Ciò premesso, c'è un dato di fatto importante che va considerato: che, intanto, questa affermazione di principio ha conseguito già risultati tangibili perché si è raggiunto un miglioramento del pagamento delle bietole, che è veramente sostanzioso; ed è un primo beneficio che questa polemica ha assicurato ai bieticoltori, benficio sul quale non vi è possibilità di discussione.

Credo che si potrebbe uscire da questa *empassé* in cui si è arenata la nostra discussione accettando la formulazione legislativa così come è stata proposta nel nuovo testo della proposta di legge in esame. Ritengo infatti che essa possa essere accettata e in considerazione dei benefici che questa lunga polemica ha già assicurato al mondo dei bieticoltori e in considerazione dell'obiettiva difficoltà di dettare una diversa, precisa, formulazione, una formulazione cioè che sia veramente concreta e quindi contenga determinate norme che in questo momento non potrebbero essere codificate. Vorrei quindi dare al mio voto questo significato: accettazione della formula legislativa quale ci viene proposta, senza precisazioni ulteriori che, in questo momento, resterebbero delle mere petizioni di pricipio e che non avrebbero senso in sostanza in una legge, considerando però questo principio come qualcosa di reale che deve essere tenuto sempre presente ed a cui si deve cercare di adeguarsi sempre più beninteso lasciando quel certo margine all'industria che sia di stimolo per sempre maggior impiego di manodopera ed un progressivo miglioramento degli impianti.

Quello che io non capisco è come si pretenda, da una certa parte poltica, di erigersi a difensori del mondo dei bieticoltori proprio quando su certe questioni, sulla melassa, per esempio, si assunsero posizioni che erano in netto contrasto con i reali interessi della bieticoltura nazionale! Ad un certo momento bisogna anche essere coerenti e non si può assumere un determinato atteggiamento in un caso e un diverso atteggiamento in un altro.

Credo quindi che il principio della resa reale sia un principio cui bisogna adeguarsi progressivamente e che si debba accettare peraltro il disposto legislatvio proposto che assicura agli agricoltori italiani interessati un migiloramento veramente notevole e, forse, come è stato già rilevato da un collega che mi ha preceduto, pressoché insperato nella presenta congiuntura.

MICELI. Questa questione della resa reale, secondo noi, è indicativa delle intenzioni della maggioranza e del Governo e quindi dello scopo di questa legge. Faccio senz'altro grazia a tutte le illustrazioni tecniche dell'onorevole Sottosegretario di Stato, perché al di sopra e al di fuori di esse vi è una considerazione ben più importante che s'impone. È vero o no che in Italia, la rivendicazione del principio della resa reale è stata avanzata e sostenuta finora da tutti i rappresentanti dei settori agricoli? Qui l'onorevole Bignardi non mi può dire che si tratta di una posizione intermedia! Rivendicazione di un principio vuol dire volontà di attuazione di quel principio. Ed allora, io chiedo, quando si avanzava questa rivendicazione si sapeva in partenza che si trattava di un semplice strumento che avrebbe dovuto portare a dei ritocchi da parte del Comitato interministeriale dei prezzi? Se questo è vero dovrà pure risul-

tare anche agli atti per cui sarà possibile vedere quale valore in realtà avesse questa rivendicazione. E se non è così, quale fatto nuovo è mai intervenuto in seguito per alterare la sostanza e la portata di questa rivendicazione? Il fatto che il C.I.P. abbia di poi modificato i prezzi? Ma la storia del C.I.P. è tutta una serie di ritocchi! È un fatto che questo prezzo è stato migliorato a favore della categoria agricola e quindi oggi noi qui assistiamo ad una rinuncia a quella rivendicazione. Al riguardo a noi poco importa che, come ha affermato l'onorevole Bignardi, essa resti sempre come un traguardo da raggiungere.

Una seconda considerazione poi, ben più importante, è quella che riguarda l'interesse dei produttori di bietola. L'onorevole Presidente che la volta scorsa ci ricordava di essersi formato alla scuola corporativa, non rinuncia oggi a dirci: ci troviamo di fronte a due categorie, industriali e produttori agricoli e non possiamo noi cercare di forzare la mano ai danni di una di queste categorie.

PRESIDENTE. Non ho detto esattamente questo. Ho detto che ogni categoria ha una sua autonomia di esercizio!

GRIFONE. Ma, Lei non può metterle sullo stesso piano. Qui c'è una categoria che è posta sotto accusa!

MICELI. Non si tratta quindi di una rivendicazione astratta o irreale. Come vorrebbe in fondo farci intendere l'onorevole Bignardi. Perché, infatti, quando andiamo ad analizzare le cose ci troviamo qui di fronte al presidente di questa Commissione che dice: un momento, c'è un limite insuperabile! L'autonomia di esercizio in ogni categoria.

Ora, con tutta la migliore buona volontà, non possiamo in nessun modo mettere alla pari la categoria dei produttori zuccherieri in Italia nemmeno con quella dei più grossi proprietari terrieri.

La forte dogana sullo zucchero, la concentrazione del capitale nelle mani di 12 famiglie, il fatto che queste industrie hanno finora detenuto il monopolio sul seme per cui se non si produce in determinate condizioni il seme stesse non viene dato, tutto questo ha contribuito a creare una situazione, nel settore, direi persino contraria, in via teorica, alla stessa politica corporativa. Dico in via teorica perché poi, in pratica, era questo che voleva la politica corporativa!

Il gruppo di maggioranza si è evidentemente associato al punto di vista dell'onorevole Bignardi, scegliendo la strada del compromesso.

AIMI. La maggioranza ha detto e ripete: presentateci voi delle norme pratiche e attuabili!

MICELI. Concludendo questa mia breve dichiarazione aggiungo che, per tutti questi motivi, restando impregiudicata la sorte che potrà avere la legge in esame, perché vogliamo augurarci che per lo meno su altre questioni che noi riteniamo fondamentali l'accordo sia reso possibile, ritiro il mio emendamento annunciando che la mia parte voterà in favore dell'emendamento Cattani.

TRUZZI, *Relatore*. Pur rendendomi perfettamente conto delle ragioni addotte dai colleghi dell'opposizione, resto più che mai convinto che l'interesse dei bieticoltori lo si faccia votando rapidamente al legge in esame. E, poiché abbiamo già votato un articolo accettando con esso un certo sistema, penso che si debba andare fino in fondo con questo sistema e non già intrecciando due sistemi diversi.

Ripeto, sono convinto che in questo momento l'interesse dei bieticoltori lo si faccia approvando rapidamente la legge. Per due motivi fondamentali: primo, con i miglioramenti che si vanno realizzando nell'elaborato del C.I.P. noi ormai siamo giunti a quote considerevoli e, naturalmente nei limiti delle cose possibili, vicine al massimo conseguibile, in rapporto alla stessa resa reale; in secondo luogo, l'onorevole Miceli chede che cosa è mai successo perché voi ora accettiate questo compromesso? È successo che noi qui stiamo facendo una legge e con essa stiamo dando certezza al prezzo del C.I.P. Parlavamo in passato dell'inconveniente della problematicità del prezzo del C.I.P. Voi sapete che si poteva, prima, anche disattendere il prezzo del C.I.P. Ora, quando si ha la certezza del prezzo, che cioè quello che fa il C.I.P. è automaticamente introdotto nel contratto è legittimo pensare che lo stesso C.I.P. avrà anche la forza di avvicinarsi sempre più alla resa reale.

Per questo motivo, convinto che l'interesse dei bieticoltori è quello di avere rapidamente la legge, ne raccomanda una rapida approvazione ai colleghi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cattani al primo comma dell'articolo 2.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Cattani al secondo comma dell'articolo 2. Esso tende a sostituire le parole « prezzo fermo », con le parole « prezzo minimo ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel suo complesso:

« Il prezzo di cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera è stabilito, entro il 31 gennaio di ogni anno per la campagna successiva, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, con le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 15 settembre 1947, n. 896, avuto riguardo alle altre clausole contrattuali determinate ai sensi del successivo articolo.

Il prezzo come sopra stabilito deve intendersi a tutti gli effetti prezzo fermo.

Il prezzo stesso è di diritto inserito nei singoli contratti e l'interessato può ripetere la differenza anche dopo il pagamento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 della proposta di legge Bonomi ed altri nel nuovo testo predisposto dal Relatore Truzzi:

« Gli accordi fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative, rispettivamente dei bieticoltori e degli industriali saccariferi, aventi ad oggeto le altre clausole contrattuali, sono soggetti ad approvazione con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

Qualora, entro il 31 dicembre, non si sia addivenuti ad accordi, le clausole previste dal comma precedente sono fissate con decreto del Ministro dell'agricoltra e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria e commercio ».

A questo articolo sono stati presentati, da parte dell'onorevole Miceli, i seguenti emendamenti:

« *Alle parole*: sono soggettti ad approvazione, *sostiture le parole*: saranno resi esecutivi »;

« *Aggiungere il seguente comma*:

« Le clausole degli accordi sono di diritto inserite nei singoli contratti tra bieticoltori e industriali saccariferi ».

MICELI. Mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole Presidente, dell'onorevole Relatore e dei colleghi tutti, su questi emendamenti per noi molto importanti. Stando alle intenzioni degli onorevoli proponenti, espresse nel corso di uno scambio di idee avutosi nell'ambito della Sottocommissione, questo nuovo testo dell'articolo 3 dovrebbe avere una precisa funzione. Se le parti interessate, vale a dire produttori di barbabietole e produttori di zucchero, si mettono d'accordo e fissano, al principio dell'annata, questo accordo in alcune clausole, il Governo attraverso i competenti ministeri interviene per rendere l'accordo stesso operante a mezzo di decreti ministeriali, Questo, perché ci potrebbe essere sempre l'industriale che non intende riconoscere ad un certo momento l'accordo.

Potrebbe darsi anche il caso in cui le parti non pervengano entro il termine utile all'accordo. Ed allora, in questo caso, quell'accordo che doveva essere raggiunto tra le parti e reso esecutivo attraverso un decreto, viene imposto direttamente da un decreto con determinate clausole che sostituiscono l'accordo. E, queste clausole valgono per tutti i contratti che vertano sulla materia in questo settore di produzione.

Credo sia stato questo, in sostanza, l'argomento di quello scambio di idee cui accennavo ed il cui risultato ha portato a questa formulazione.

Ora, queste condizioni concordate sono state tradotte in modo sodisfacente nell'articolo 3? Per quanto riguarda la seconda parte del discorso, siamo d'accordo, perché è detto che, in mancanza di un accordo, interviene il Governo; ma la formulazione della prima parte è tutt'altro che sodisfacente. Che cosa vuol dire che gli accordi « sono soggetti ad approvazione »? Vuol dire, forse, che il Governo trasforma gli accordi in un decreto? E se non lo fa? Che cosa accade in questo caso? Che gli accordi non sono valevoli nemmeno per le parti?

Ecco perché noi proponiamo di sostituire le parole « sono soggetti ad approvazione » con le parole « saranno resi esecutivi ». Con questo emendamento, rimane chiaro che l'accordo viene reso esecutivo dal successivo decreto.

Ad abundantiam, proporremmo di aggiungere il seguente comma alla fine dell'articolo:

« Le clausole degli accordi sono inserite di diritto nei singoli contratti tra bieticoltori e industriali saccariferi ». Naturalmente, non ci formalizziamo su quest'ultimo emendamento, perché, come ho già detto, è proposto *ad abundantiam*.

TRUZZI, *Relatore*. Non ho difficoltà a formulare diversamente la norma, per meglio chiarire il nostro intendimento che è quello di far sì che gli accordi siano approvati con decreto del Ministro. Sono disposto, perciò, ad accettare il primo emendamento Miceli a patto che il proponente sia disposto a modificarlo perché si dica solo che gli accordi « sono approvati » invece che « sono soggetti ad approvazione ».

MICELI. Che senso ha un decreto che approva un accordo? Gradirei, in proposito, un chiarimento del nostro Presidente.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Se l'articolo 3 fosse stato anteposto all'articolo 2, probabilmente si sarebbe seguita meglio la successione logica degli atti per arrivare alla formulazione degli accordi e alla successiva determinazione del prezzo. Difatti, l'articolo 3 viene richiamato nel primo comma dell'articolo 2. Quindi, quale è la procedura? Prima ipotesi: che intervenga un accordo fra le parti, il quale è approvato (in ciò aderendo all'emendamento del relatore) con decreto interministeriale.

Nell'ipotesi, invece, che non si giunga all'accordo entro il 31 dicembre, interviene un decreto interministeriale. L'articolo 2 dice che le altre clausole contrattuali sono tenute presenti dal C.I.P. nella determinazione del prezzo. Quindi, il prezzo fissato dal C.I.P. è un prezzo risultante dalla valutazione di un complesso di fattori per i quali la legge fa obbligo di determinare le clausole contrattuali dell'articolo 3. Il prezzo C.I.P. è prezzo non modificabile. Poiché il prezzo C.I.P. deriva dalla valutazione di alcuni fattori, tra i quali le altre clausole contrattuali, è evidente che le clausole contrattuali stesse non sono modificabili, perché, diversamente, si verrebbe a modificare il prezzo C.I.P., ciò che la legge impedisce.

A maggior sostegno di questa impostazione, vi è il disposto del terzo comma dell'articolo 2.

Mi pare perciò che, se l'articolo fosse stato collocato prima dell'articolo 2, le conseguenze sarebbero state più chiare.

MICELI. Ho fatto una domanda precisa e non accademica, alla quale vorrei una risposta: quale è il significato della sostituzione delle parole « soggetti ad approvazione » con la parola approvati ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Queste clausole sono rese esecutive per il fatto che vengono considerate nella determinazione del prezzo C.I.P., il quale è prezzo fermo e non può essere modificato con la modifica delle clausole contrattuali. Quindi, il meccanismo è talmente connesso, che le clausole contrattuali sono immodificabili, perché esse concorrono a determinare il prezzo C.I.P.

MICELI. Vi sono contratti privati già stipulati che hanno clausole difformi; vuol dire che, quando quest'accordo è approvato con un decreto, hanno valore le clausole del decreto e non le clausole dell'accordo privato?

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. D'accordo, è chiaro.

TRUZZI, *Relatore*. È evidente che è così, appunto perché il prezzo è stato stabilito tenendo conto delle clausole.

MICELI. In presenza di questa interpretazione ufficiale accetto di modificare il mio primo emendamento nel senso indicato dal relatore. Quanto al secondo emendamento, non insisto; ho già detto che lo ritenevo presentato solo « *ad abundantiam* ».

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo 3 con l'emendamento Miceli modificato dal proponente su proposta del relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 nel suo complesso:

« Gli accordi fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative, rispettivamente dei bieticoltori e degli industriali saccariferi, aventi ad oggetto le altre clausole contrattuali, sono approvati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio. Qualora, entro il 31 dicembre, non si sia addivenuto ad accordi, le clausole previste dal comma precedente sono fissate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 della proposta di legge Bonomi nel nuovo testo Truzzi:

« Per le barbabietole da zucchero del raccolto 1959 il prezzo determinato dal C.I.P. deve intendersi prezzo fermo.

Per il raccolto di cui al comma precedente sono confermate le altre condizioni di cessione

concordate tra l'Associazione nazionale bieticoltori e le ditte e società saccarifere per la campagna bieticola 1957 ».

MICELI. Siamo d'accordo per la prima parte dell'articolo, ma dovremmo, a mio avviso, modificare la seconda. Non mi pare che sia il caso di dar valore di legge ad un contratto capestro che può essere stato estirpato con la forza.

PRESIDENTE. Non sono d'accordo con l'onorevole Miceli, perché, se non inserissimo questa clausola, lasceremmo una grossa arma nelle mani degli interessati nel caso essi intendessero negare l'applicazione degli accordi.

TRUZZI, *Relatore*. Desidero chiarire all'onorevole Miceli che il riferimento è fatto alle condizioni concordate nel 1957, sulle quali non sorsero contrasti; e noi vogliamo rendere operanti quelle condizioni, proprio perché senza di esse i bieticoltori potrebbero essere danneggiati.

MICELI. Non sono in grado di dare un'esatta valutazione delle condizioni del 1957 perché non le conosco. Ma il prezzo non tiene conto anche di quelle clausole?

PRESIDENTE. Per il prezzo del 1959, poiché al momento in cui esso è stato fissato non era disposto né il suo carattere fermo né la obbligatorietà delle altre condizioni contrattuali, si rende necessario che nella legge venga stabilito espressamente sia il carattere fermo del prezzo sia l'efficacia obbligatoria delle altre condizioni che ne costituiscono il presupposto.

MICELI. Ripeto che non mi posso opporre alla formulazione dell'articolo, perché non conosco le clausole del 1957; quindi, sulla votazione di questo articolo, il nostro gruppo si astiene.

TRUZZI, *Relatore*. Posso assicurare l'onorevole Miceli che senza questo inciso danneggeremmo i bieticoltori.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A me sembra che il richiamo dell'onorevole Truzzi nel secondo comma dell'articolo 4 al contratto 1957 sia quanto mai opportuno, perché i contratti stipulati fra le due parti sono estremamente complessi e si compongono di numerosi articoli, la gran parte dei quali è stata mantenuta, a tutela degli interessi dei bieticoltori. Si può discutere quanto si vuole sulla covenienza o meno di questo contratto, ma non vi sono dubbi sulla opportunità che esso sia richiamato nella legge. Se ci limitiamo a dire che il prezzo C.I.P. 1959 è un prezzo fermo, senza richiamare altre clausole contenute nel contratto, penso che non tuteliamo veramente gli interessi della categoria dei bieticoltori.

TRUZZI, *Relatore*. Desidero attirare ancora l'attenzione della Commissione su una questione alquanto importante. Per quanto riguarda la normalità, abbiamo previsto un sistema abbastanza articolato secondo il quale il C.I.P. si pronuncia per la determinazione del prezzo di cessione delle barbabietole. Ma come si farà per l'anno in corso, tenuto conto che non è possibile giungere agli accordi e alle clausole accessorie nei termini previsti da questo provvedimento? Ecco perché si è pensato che per quanto riguarda il 1959 sia da ripetersi che il prezzo determinato dal C.I.P. deve intendersi prezzo « fermo », rimanendo ferme le condizioni contrattuali della campagna 1957.

MICELI. Noi ci asteniamo comunque dalla votazione di questo articolo.

CATTANI. Anche il nostro gruppo, e per ragioni analoghe a quelle esposte dall'onorevole Miceli, si astiene dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Cattani e Miceli propongono il seguente articolo aggiuntivo:

« La qualità del seme sarà garantita con apposito catalogo dei semi. La vendita dei semi catalogati è libera.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura assicureranno l'assistenza tecnica ai bieticoltori nella scelta e nell'uso del seme stesso ».

CATTANI. Questa era la seconda questione, in ordine di importanza, dopo quella della resa reale, che noi avevamo sollevato. E ciò perché, nella situazione attuale, il seme costituisce un'arma di ricatto nelle mani degli industriali nei confronti dei contadini. Ben sappiamo quello che è avvenuto ad Avezzano ed in altre zone per colpa di questo sistema. Ecco perché riteniamo indispensabile catalogare i semi: gli industriali saranno sodisfatti nella loro giusta esigenza di avere una qualità garantita di bietola, ma i coltivatori una volta che la qualità sarà stata catalogata, non correranno più il rischio di vedersi rifiutare il prodotto. Occorre inoltre che la vendita sia libera, affidandosi agli ispettorati dell'agricoltura la tutela in questo settore e l'assistenza tecnica necessaria ai coltivatori.

Quanto al catalogo non sono in grado, certo, di pronunciarmi tecnicamente su una materia come questa ed è perciò inutile che io

stia a citare i dieci o dodici semi che oggi sono considerati migliori: quello che interessa è affermare il principio della necessità di istituire un catalogo dei semi. L'argomento potrebbe trovare posto nel quadro di un provvedimento di legge di più vasta portata tendente a disciplinare tutta la materia relativa alle sementi. Ma qui quello che interessa è puntualizzare questo principio, cui teniamo in modo particolare.

TRUZZI, *Relatore*. Vorrei osservare che in effetti la produzione del seme è libera, così come la vendita. Nessuna norma vieta la produzione e la vendita del seme delle bietole.

Un'altra osservazione riguarda l'inconveniente cui si vuole ovviare con la proposta contenuta in questo articolo aggiuntivo relativamente all'accettazione del prodotto da parte degli industriali. A questo inconveniente si è ovviato con l'approvazione dell'articolo 3 che prevede tutta una serie di clausole contrattuali tra le quali è inclusa, secondo me, certamente la questione del seme in rapporto alla qualità delle bietole. Non credo sia opportuno procedere dettagliatamente una singola clausola contrattuale quando tutte le altre sono incluse, e questa con le altre, nel disposto dell'articolo 3. Altrimenti si corre il rischio di trasformare il testo di legge in una casistica.

MICELI. Noi siamo d'accordo nel senso che le clausole particolari non debbano essere contenute nel testo di legge: ma il fatto è che quella di cui ha parlato il collega Cattani non è una clausola. Convengo che esistono zone in cui esiste una certa autonomia anche nelle produzioni del seme, ma il fenomeno è tutt'altro che generale. Per noi, quindi, non si tratta di una clausola ma di una indicazione che servirà a coloro che dovranno procedere alla contrattazione e in assenza di contratto agil stessi Ministri dell'agricoltura e dell'industria e commercio per l'emanazione del decreto. Ove tacessimo completamente sull'elencazione dei semi e sulla sorveglianza da parte degli ispettorati agrari lasceremmo adito a possibili malintesi. E poiché la questione della disciplina e della sorveglianza delle sementi in generale prima o dopo sarà affrontata (esiste già un ordine del giorno a questo riguardo), pronunciandoci esplicitamente a questo riguardo contribuiremo anche ad orientare la futura regolamentazione di tutta la materia.

A cosa servirà il catalogo? Forse anche a nulla, ma sarà sempre uno strumento nelle mani di coloro che contratteranno e dello stesso Governo se e quando emanerà il decreto per puntualizzare anche questa questione.

TRUZZI, *Relatore*. E l'articolo 3 che ci sta a fare?

MICELI. Ma perché avversate la compilazione del catalogo? Vi sono qualità di semi, ad esempio, i policloidi, che pur avendo la massima percentuale zuccherina non sono accettati dagli industriali perché non sempre il massimo contenuto in zucchero è segno di pregio nella bietola. Il catalogo dirime ogni discussione perché l'industriale non potrà rifiutarsi di accettare un certo seme che risulta tra quelli catalogati con l'approvazione dell'ispettorato dell'agricoltura. Quindi, sotto questo nuovo profilo, rinunciandosi da parte nostra alla parte che si riferisce alla libertà della vendita, e con questo nuovo carattere tecnico l'articolop roposto dovrebbe esserre accettato anche dal Governo.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il problema non è di accettare o meno l'articolo, ma di esaminare le finalità che si vogliono raggiungere e se il sistema proposto per raggiungere quelle finalità è congruo.

Premesso che la produzione e la vendita dei semi in Italia è libera, voler affermare in un articolo di legge questo principio (a parte il pleonasma) non porterebbe a nessun risultato concreto. Se la proposta venisse formulata nel senso che vi debba essere la tutela di un certo organo nel quadro di una diversa disciplina da dare alla produzione e alla vendita delle sementi in Italia, allora si potrebbe discutere sulla convenienza o meno di deliberare siffatta disciplina. Così come è formulato l'articolo, secondo noi, esso non può essere accolto perché non dice niente, non cautela nessuno e obbedisce a situazioni di fatto tuttora previste attraverso la stipulazione dei contratti. Penso, perciò, sia il caso di suggerire ai proponenti di ripiegare sullap resentazione di un ordine del giorno affinché la questione possa fornire materia di studio agli organi tecnici.

Il Governo, ad ogni modo, si dichiara contrario a questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Il problema del seme delle bietole, per la verità, ha formato oggetto di lunghe discussioni anche nel passato. Nel passato si costituì persino un ente per la rappresentanza degli interessi delle categorie, allo scopo di studiare analiticamente, tecnicamente e scientificamente quali fossero le qualità che, date le condizioni delle nostre terre, conveniva usare. Questi studi hanno contri-

buito senza dubbio al miglioramento della produzione bieticola.

Quindi si tratta di un problema importante: ma proprio per questo, tenendo conto delle considerazioni fatte dagli onorevoli Miceli e Cattani, come delle osservazioni fatte dal relatore e dal rappresentante del Governo e poiché il problema non può essere risolto né con l'approvazione di un articolo di legge, né con un ordine del giorno, si potrebbe giungere intanto ad una proposta transattiva, salvo a demandare lo studio della complessa materia ad una commissione da costituire appositamente.

Proporrei, perciò, di adottare una formula del genere: il Ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con quello dell'industria, determina le qualità dei semi che possono essere utilizzati nella produzione delle barbabietole.

Per quanto riguarda la libertà della vendita si tratta di una cosa pacifica poiché, effettivamente, la vendita del seme è libera e nessuno osa sostenere che il seme debba essere venduto soltanto dagli industriali.

MICELI. Ma in realtà è ciò che accade.

PRESIDENTE. Quello che gli industriali pretendono è un determinato tipo di seme. Ora quando i due ministeri interessati avranno stabilito il catalogo dei semi utilizzabili, mi sembra che sia salvaguardata l'esigenza prospettata dai presentatori dell'articolo aggiuntivo.

CATTANI. Accetto la proposta del Presidente e ritiro l'articolo aggiuntivo.

MICELI. Mi associo all'onorevole Cattani.

PRESIDENTE. Propongo, allora, il seguente articolo aggiuntivo, che, se approvato, diverrebbe l'articolo 4 della legge, dal momento che l'attuale articolo 4, che per ragioni di armonia deve andare in fondo alla legge, ne diventerebbe l'articolo 5:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, sentita la Commissione di cui al comma secondo dell'articolo 1 della presente legge, determina le qualità di seme che possono essere utilizzate nella coltivazione della barbabietola da zucchero ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Gli onorevoli Grifone, Cattani e Truzzi hanno chiesto la parola per dichiarazioni di voto.

GRIFONE. Nel corso della discussione generale abbiamo già ribadito, onorevoli colleghi, le nostre riserve. In sostanza con questa proposta di legge che la Commissione si accinge ad approvare, non vengono prese in considerazione i punti essenziali del problema che rimane quello dell'esistenza di una situazione monopolistica nelle mani di un piccolo gruppo di industriali. E questo provvedimento non intacca per nulla la situazione di monopolio esistente, né attenua l'atteggiamento prepotente degli industriali.

Non è stato affrontato inoltre il problema della resistenza da parte di questi industriali. Il giorno in cui essi lo volessero, le nuove norme disposte da questo provvedimento, non sarebbero in grado di impedir loro di gettare i bieticoltori nel marasma. Questa legge non risolve, quindi, il problema fondamentale della bieticoltura italiana che da più di 50 anni soffre per lo strapotere degli industriali.

Inoltre, non vengono accolte talune fondamentali richieste fatte dai bieticoltori ed espresse da tutte le organizzazioni e ribadite recentemente in un congresso, relativamente alla determinazione dell'effettiva resa in zucchero; né questa proposta di legge tiene conto degli interessi vitali della massa dei consumatori che chiedono di avere in questo settore una disciplina che consenta di portare il livello del consumo di zucchero in Italia allo stesso livello di consumo delle nazioni civili.

Immagino già la vostra controreplica: non potevamo affrontare tutti i problemi in una volta. Però bisognerà che voi, signori della maggioranza e del Governo, ammettiate che non è questa la legge che noi e, soprattutto, i coltivatori, si aspettavano. Abbiamo avuto ad un certo punto netta l'impressione che la maggioranza e in modo particolare il Governo, in seguito a pressioni di certi settori, abbiano fatto macchina indietro; pressioni di cui abbiamo potuto avere una più chiara idea considerando alcuni interventi avutisi in seno alla Commissione industria.

E si è giunti persino alla minaccia di fare dichiarare incostituzionale questo provvedimento se non lo si fosse tenuto entro i binari voluti dagli industriali e chiaramente indicati sia attraverso la stampa sia attraverso forme di pressione non ufficiali.

Per queste ragioni è venuta fuori una legge che, secondo noi comunisti, manca di una clausola che la renda efficace al fine di limi-

tare il prepotere del grosso monopolio zuccheriero.

D'altra parte, non potremmo dare un voto contrario, per il fatto che abbiamo collaborato non soltanto in forma polemica, ma veramente in modo positivo – e gli interventi appassionati del collega Miceli ne sono una chiara dimostrazione per introdurre nella legge un qualche elemento concretamente progressivo.

Non potremmo dare un voto contrario anche perché, pur con le sue limitazioni, noi vediamo in questo provvedimento un tentativo, sia pure timido, preoccupato e imbarazzato, di cominciare a dettare qualche norma, specialmente per quanto riguarda la fissazione del prezzo. Infatti, sebbene non siano state accolte le nostre proposte, si è affermato il principio del prezzo fermo.

Per queste ragioni, e auspicando che in sede di discussione al Senato si possa ottenere ancora qualche miglioramento, noi esprimeremo un voto favorevole a questo provvedimento, pur ritenendo che il problema centrale della bieticoltura e dell'industria saccarifera non sia stato affrontato; e, augurandoci che, nella sua applicazione, il provvedimento possa avere un qualche effetto benefico, manteniamo le nostre riserve di sostanza e affermiamo fin da questo momento la convinzione che il problema della bieticoltura sarà risolto quando la maggioranza della Camera si convincerà che la situazione di monopolio esistente, che non ha confronti con altri settori, potrà trovare una soluzione solo attraverso un provvedimento di nazionalizzazione.

A nostro paere, se esiste un settore in cui il problema della nazionalizzazione è maturo, questo è proprio il settore saccarifero, nel quale, come ha convenuto lo stesso relatore Bonomi, 12 famiglie monopolizzano il 90 per cento di un'industria come questa che, oltre ad avere un mercato sicuro, è facilitata dalla esistenza di una cointeressenza dell'erario.

Data questa situazione, ci riserviamo di riproporre alla Camera l'intero problema dell'industria saccarifera dopo l'esperienza di questa legge, esperienza che, nonostante i migliori auguri che si possano fare alla legge stessa, non sarà certamente delle più positive.

CATTANI. Il nostro gruppo si asterrà dalla votazione perché, pur riconoscendo che un passo avanti è stato fatto con l'affermazione del prezzo fermo, questa legge non affronta per nulla il problema centrale, che per noi è costituito dalla resa.

Non abbiamo chiesto la rimessione del provvedimento in aula, perché riconosciamo che esso costituisce pur sempre un sollievo per i bieticoltori ed assicura loro, per quest'anno, una certa tranquillità che non hanno avuta in passato.

Tuttavia, riteniamo la legge del tutto insufficiente e inadeguata ad affrontare il problema del rapporto fra agricoltura e industria che, secondo il nostro parere costituisce, in questo settore specifico, la questione fondamentale della politica agraria italiana.

Esiste, infatti, una questione di rapporto fra agricoltura e industria che va modificato, rammodernato e rivisto; e questa poteva essere un'ottima occasione, trattandosi della legge più importante fra quelle discusse in questa legislatura.

Tuttavia, ripeto, il nostro gruppo non voterà contro, perché riconosce che un primo passo avanti è stato fatto e che alcune delle nostrep roposte sono state accolte; però, non potendoci dichiarare pienamente sodisfatti, ci asterremo dal voto.

TRUZZI, *Relatore*. Nel preannunciare il mio voto favorevole, esprimo a nome della maggioranza la sodisfazione che questa legge sia arrivata all'approvazione, almeno da parte di un ramo del Parlamento.

Esprimo la mia profonda sodisfazione anche verso i colleghi dell'altra parte, con i quali abbiamo lealmente collaborato per cercare di fare il meglio possibile.

Esprimo la sodisfazione anche per il motivo che, contrariamente al parere dei colleghi dell'opposizione, ritengo che, con questa legge, abbiamo affrontato con coraggio per la bieticoltura alcune questioni importanti. Abbiamo, infatti, per tale prodotto, con la presente legge, instaurato una disciplina che ne garantisce la convenienza economica e che molte altre produzioni si augurerebbero; inoltre, abbiamo garantito alla coltura della bietola una stabilità notevole nelle attuali proporzioni.

Non pretendiamo di avere fatta una legge perfetta, perché la perfezione non rientra nelle possibilità umane; però riconfermo che alcuni problemi sono stati coraggiosamente affrontati e risolti.

Perciò noi votiamo a favore non solo nella consapevolezza di aver dato un notevole contributo alla soluzione di alcuni problemi della bieticoltura italiana, ma anche nella convinzione di aver fatto qualcosa di coraggioso e di originale.

Sull'ordine dei lavori.

MAGNO MICHELE. Signor Presidente, mi vedo costretto a sollecitare ancora una volta l'introduzione nell'ordine del giorno della proposta di legge Magno ed altri n. 1099, relativa all'« Ammasso del grano per l'anno 1959 di produzione dei coltivatori diretti e piccoli coltivatori in genere, singoli o associati », nonché delle due proposte di legge Romagnoli ed altri contenenti: « Norme per l'occupazione della mano d'opera e per il progresso economico e produttivo dell'agricoltura » (917) e Novella ed altri: « Estensione e adeguamento della previdenza malattia ai braccianti, coloni, mezzadri e alle loro famiglie » (850), sulle quali la Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione Lavoro.

PRESIDENTE. Assicuro all'onorevole Magno che terrò nel debito conto le sue richieste compatibilmente con gli impegni della Commissione che deve affrontare la discussione del bilancio, nei termini concordati fra i capigruppo, quanto prima.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta sulla proposta di legge:

BONOMI ed altri: « Coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera » (878):

Presenti e votanti	30
Astenuti	6
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge Bonomi ed altri n. 878, risulta assorbita la proposta di legge Cattani ed altri n. 910.

Hanno preso parte alla votazione:

Aicardi, Aimi, Avolio, Bardini, Bianco, Bignardi, Cacciatore, Casati, Cattani, Daniele, De Leonardis, Ferrari Francesco, Franzo, Germani, Gorrieri Ermanno, Grifone, Magno, Miceli, Monte, Pavan, Prearo, Principe, Salutari, Sangalli, Schiavon, Sodano, Stella, Truzzi, Valori, Vetrone.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI